

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

Azienda speciale consorziale - TOLMEZZO

STATUTO CONSORZIALE

La Convenzione è stata stipulata con atto 20 aprile 1995 n. rep.22149 e atto aggiuntivo 11 dicembre 1998, n.29768 di Rep. del notaio Romano Lepre di Tolmezzo.

Lo Statuto è stato pubblicato nel B.U.R. del 16.06.1995, suppl. straord. N.22.

Le modifiche allo statuto sono state pubblicate nel B.U.R. del 20.01.1999, n.3.

Le ulteriori modifiche sono state approvate con deliberazione dell'Assemblea n. 03 del 30 marzo 2005.

Art. 1

Natura composizione e sede

1. Il Consorzio boschi carnici riconosciuto ai sensi della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre, in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo, al sostegno ed alla promozione dell'economia montana e forestale di cui all'articolo 4 punto 2 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive integrazioni).
2. Il Consorzio boschi carnici nella veste di azienda speciale ai sensi dell'articolo 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ha per scopo la gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli acquistati dal Demanio dello Stato, giusta contratto approvato con il n. 10 dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1875, n.2566 come da strumento ricevuto il 31 agosto 1874 dalla Prefettura di Udine e di quelli acquistati o da acquistare successivamente appartenenti pro-indiviso ai Comuni consorziati.
3. Nel rispetto delle prescrizioni sui rapporti finanziari fra i Comuni contenute nella convenzione prevista dall'articolo 31 c. 2 del Decreto Legislativo 267/2000, la quota di partecipazione è fissata nella misura di 2/19 per il Comune di Ovaro, che comprende anche l'ex Comune di Mione; nonché di 1/19 per ciascuno degli attuali enti partecipanti al Consorzio quanto ai Comuni di 1. Amaro, 2. Ampezzo, 3. Arta Terme, 4. Comeglians, 5. Forni Avoltri, 6. Forni di Sotto, 7. Ligosullo, 8. Paluzza, 9. Prato Carnico, 10. Preone, 11. Ravascletto, 12. Rigolato, 13. Socchieve, 14. Tolmezzo, 15. Treppo Carnico, 16. Verzegnis, 17. Villa Santina.
4. Il Consorzio Boschi Carnici ha sede in Tolmezzo.

Art. 2
Fini e disciplina delle funzioni

1. Il Consorzio Boschi Carnici cura l'amministrazione, la gestione ed il miglioramento della proprietà di cui al precedente articolo 1, nel rispetto delle forme e dei provvedimenti della legislazione regionale. Svolge altresì compiti di aggiornamento e di assistenza tecnico-forestale ed agraria nell'ambito del proprio circondario, avvalendosi del personale tecnico dipendente. Può, ove la situazione finanziaria dell'ente lo consenta, incrementare la sua proprietà con l'acquisto di nuovi beni silvo-pastorali e di altre realtà immobiliari.

Nell'ambito del sostegno e della promozione dell'economia montana il Consorzio assume e realizza, direttamente o per mezzo di ogni altro mezzo disponibile, iniziative per l'attuazione di quanto statuito dal precedente art.1.

A tal fine il presente statuto provvede alla trasformazione del Consorzio per la gestione dei beni silvo-pastorali dei boschi carnici ricostituito con decreto 12 maggio 1959, n. 18340 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per adeguarlo alla nuova disciplina di principio dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il quale è stato approvato il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

2. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale consortile sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti del Consorzio per la parte in cui ad essi si rinvia.

Art. 3
Rapporti con soggetti privati e pubblici

1. Il Consorzio Boschi Carnici realizza i suoi fini istituzionali di sviluppo dell'economia montana del circondario promuovendo la costituzione di società di capitali e ricercando forme di cooperazione con imprese e consorzi forestali privati, così come individuati dalla legislazione regionale e dalla normativa comunitaria del settore

2. Il Consorzio può, con apposite convenzioni, assumere anche la gestione tecnica ed economica del patrimonio silvo-pastorali di altri enti pubblici o di beni di uso civico con separata contabilità speciale.

Art. 4
Organi del Consorzio

1. Sono organi di indirizzo e controllo del Consorzio:

- a) l'Assemblea consorziale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente.

2. Sono organi di gestione amministrativa, anche con poteri che impegnano l'ente verso l'esterno, nei limiti fissati dal presente Statuto:

- a) il Segretario;
- b) il Direttore.

3. E' preposto al controllo e revisione economico finanziaria del Consorzio, l'Organo di revisione dei conti.

Art. 5
Assemblea consorziale

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo generale del Consorzio. Essa è composta dai sindaci pro tempore dei Comuni consorziati, o dai loro delegati.
2. Ciascun componente dell'Assemblea partecipa in ragione della quota fissata dall'art.1.
3. L'Assemblea ha durata continuativa e i componenti subentrano automaticamente in relazione alla propria elezione alla carica di Sindaco. A tal fine i Comuni consorziati si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica al Segretario del Consorzio, il quale, a sua volta, informa tutti gli altri enti consorziati.
4. La delega scritta dei sindaci a rappresentare il Comune nell'Assemblea consortile è disciplinata dai diversi statuti o regolamenti dei vari Comuni.
5. All'Assemblea consorziale prende parte il Presidente del Consorzio, con funzioni di Presidente senza diritto di voto.
6. Partecipa, altresì, alle riunioni dell'Assemblea consorziale il Segretario del Consorzio e possono essere invitati i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore dell'Ente, il revisore dei conti, nonché altri funzionari o esperti.

Art. 6
Funzionamento dell'Assemblea

1. La convocazione dei membri dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consorzio con avvisi scritti da recapitare al domicilio degli stessi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo del personale dipendente con rilascio di referto, almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, tre giorni per le altre sessioni.
2. La convocazione dell'Assemblea consorziale può essere richiesta da ogni Comune consorziato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La richiesta va corredata da adeguata relazione e documentazione.
3. Qualora la richiesta di convocazione, redatta con le modalità previste dal secondo comma, venga sottoscritta da un numero di rappresentanti dei Comuni consorziati, pari ad almeno 1/4 delle quote di partecipazione, il Presidente del Consorzio è tenuto alla convocazione, entro il termine di venti giorni.
4. In caso di inosservanza di tale obbligo di convocazione, l'Assemblea può essere convocata dal Vicepresidente.
5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario l'intervento di almeno metà dei rappresentanti dei Comuni consorziati e della metà delle quote di partecipazione.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e dei conto consuntivo.
7. Con apposito regolamento saranno fissate ulteriori modalità di funzionamento dell'Assemblea e dei rapporti tra questa e gli altri organi del Consorzio.

Art. 7
Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è competente a deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - 1) regolamenti, ad eccezione del regolamento degli uffici e dei servizi consorziali;
 - 2) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - 3) rendiconti di gestione e destinazione utili di esercizio.
 - 4) La nomina del Revisore del conto.

2. L'Assemblea è altresì competente a deliberare:
 - a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio, loro revoca o sostituzione;
 - b) modifiche statutarie non essenziali (art. 97 DPR 902/1986);
 - c) criteri generali per l'adozione del Regolamento degli uffici e dei servizi consorziali;
 - d) la contrazione di mutui da garantire esclusivamente con mezzi propri;
 - e) la costituzione di società di capitali e l'approvazione delle forme di cooperazione e delle convenzioni di cui all'art.3

3. L'Assemblea delibera nel rispetto delle diverse procedure fissate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 8
Disciplina degli atti fondamentali

1. Come fissato anche nella convenzione, gli atti fondamentali del Consorzio sono trasmessi ai Comuni consorziati.

2. Sono atti fondamentali, ai fini del presente articolo, quelli di competenza dell'Assemblea consorziale, nonché le variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la trasmissione di ulteriori e specifici atti.

4. Gli atti da trasmettere agli enti consorziati sono inviati direttamente a cura del Segretario del Consorzio, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo del Consorzio.

5. Su richiesta dei Comuni consorziati, il Segretario invia l'ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a tali atti.

Art. 9
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio.

2. Il Consiglio è composto da due fino a quattro membri oltre al Presidente del Consorzio.

3. Il Consiglio viene nominato dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo art. 10 e dura in carica per la durata in carica della maggioranza dei sindaci facenti parte dell'Assemblea del

Consorzio. Il Presidente ed i Consiglieri continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla nomina dei successori.

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un consigliere l'Assemblea procede alla sua sostituzione su proposta del Presidente con votazione a scrutinio palese a maggioranza relativa dei voti validamente espressi e delle quote.

Art. 10

Elezione del Consiglio di amministrazione

1. L'Assemblea, presieduta per la circostanza dal più anziano per età dei Sindaci presenti elegge, al di fuori del proprio seno tra cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano forniti di specifica competenza sia tecnica che amministrativa, il Presidente ed i consiglieri che compongono il Consiglio di amministrazione.
2. L'elezione del Consiglio avviene sulla base di un documento di indirizzo, sottoscritto da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea, che individua il programma generale di attività del Consorzio e che contiene la lista dei candidati alla carica di Presidente e di consigliere.
3. L'elezione del Consiglio avviene con votazione a scrutinio palese della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e delle quote. Nel caso di presentazione di una pluralità di documenti di indirizzo, si procede a separate votazioni secondo l'ordine di presentazione dei documenti al Segretario.
4. Nel caso di mancato raggiungimento della prescritta maggioranza assoluta si procede, entro il termine di trenta giorni, a successiva votazione da tenersi in distinta seduta. Qualora neppure dopo tale votazione si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla elezione del Consiglio, in successiva seduta da tenersi entro l'ulteriore termine di trenta giorni, a maggioranza relativa dei voti.
6. Nel caso di mancata elezione del Consiglio di amministrazione si procede alla nomina di un Commissario straordinario nelle forme di legge.

Art. 11

Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario e comunque in linea di massima, una volta al mese.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consorzio, il Consiglio stesso viene presieduto dal Vicepresidente nominato con delega del Presidente stesso.
3. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei propri componenti.
4. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e funzionari invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.
5. Al fine di garantire la migliore operatività del Consiglio, il Presidente può assegnare delle deleghe ai singoli consiglieri su determinati problemi e competenze attinenti l'area di attività consorziale.

Art. 12
Indennità

1. Agli organi del Consorzio spettano le indennità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Ai sensi dell'art.3 commi, 13 e 14 della L.R. 15/05/2002 n. 13, vengono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione delle indennità di carica mensili lorde:
 - a) al Presidente l'indennità suddetta è attribuita nella misura prevista per il Sindaco di un Comune della fascia che comprenda la media della popolazione complessiva dei Comuni consorziati.
 - b) Al Vice Presidente l'indennità è attribuita nella misura del 40% di quella assegnata al Presidente.
 - c) Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione l'indennità è attribuita nella misura del 30% di quella assegnata al Presidente.
3. Ai componenti degli organi consorziali spettano le indennità per le missioni effettuate nell'interesse del Consorzio nonché le indennità chilometriche per l'accesso alla sede consorziale in dipendenza di mansioni statutarie.

Art. 13
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Sono attribuite al Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni che il presente Statuto non individua espressamente come rientranti nella competenza degli altri organi del Consorzio.
2. E' fatto divieto al Consiglio di surrogarsi per motivi d'urgenza nelle competenze riservate all'Assemblea, salvo per le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 14
Partecipazione del Direttore

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio quando non si tratti di affari che lo riguardino personalmente.

Art. 15
Astensione

1. I componenti del Consiglio non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti nei quali abbiano interessi personali o li abbiano i loro congiunti e affini entro il quarto grado.

Art. 16
Mancata partecipazione

1. I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti e sostituiti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea consorziale, su proposta fatta dal Presidente, entro 30 giorni.

Art. 17
Decadenza

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono decadere:
 - per dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei propri componenti. In tal caso la decadenza ha effetto dalla elezione del nuovo Consiglio;
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti di incapacità contemplati dalla legge.
2. In presenza di causa di decadenza è necessaria la deliberazione dell'Assemblea consorziale, che deve essere successivamente comunicata al membro interessato del Consiglio.

Art. 18
Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto dalla Assemblea consorziale, ai sensi dell'art. 10, al di fuori del proprio seno, tra soggetti che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che abbiano una specifica competenza amministrativa e tecnica, in relazione alle funzioni di lavoro svolte presso Enti pubblici o privati, o per uffici pubblici ricoperti.
2. E' incompatibile con la carica di Presidente quella di consigliere comunale, di assessore o di Sindaco di comune consorziato.
3. Il curriculum in ordine ai requisiti posseduti dal candidato fa parte integrante del documento di indirizzo per la elezione contestuale del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione e deve essere depositato presso il Segretario del Consorzio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea consorziale.

Art. 19
Consigliere anziano
Abrogato

Art. 20
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti e deliberazioni assunte, nel rispetto del principio di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione fra organi di governo e organi burocratici di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - 1) rappresenta il Consiglio di amministrazione nei rapporti con l'Assemblea, con gli Enti locali e le Autorità regionali e statali;
 - 2) firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio che non siano di specifica competenza di altri organi;
 - 3) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, nel rispetto dei poteri del Segretario.
 - 4) vigila sull'andamento del Consorzio e sull'operato del Segretario e del Direttore e dispone indirizzi, coordina e promuove le attività a mezzo dell'operato del Segretario e del Direttore a seconda delle loro competenze;

- 5) esegue gli incarichi affidatigli dall'Assemblea e dal Consiglio;
- 6) assegna con atto di delega ai membri del Consiglio ove lo ritenga opportuno, incarichi specifici operativi;
- 7) adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza degli organi collegiali in caso di necessità ed urgenza, da sottoporre, successivamente, alla ratifica degli stessi;
- 8) Abrogato.

Art. 21

Dimissioni o revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione

1. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico di Presidente o di consigliere di Amministrazione, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta delle quote. La revoca di singoli consiglieri può avvenire anche su proposta del Presidente del Consorzio.
2. In sede di revoca, e comunque entro trenta giorni, l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Presidente o consigliere. Qualora la revoca riguardi l'intero Consiglio di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea consortile deve contenere un nuovo documento di indirizzo con la lista dei candidati. Si applicano, per quanto compatibili, le procedure dell'articolo 11.
3. In caso di dimissioni, di impedimento definitivo o di vacanza permanente dovuta ad altra causa, l'Assemblea procede alla sostituzione dei componenti, secondo le modalità del comma 2.
4. Per il rinnovo degli organi si applicano le regole dell'articolo 10 dello statuto.

Art. 22

Segretario del Consorzio - nomina e funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario. L'accesso al posto avviene di norma mediante concorso pubblico per esami secondo le norme e modalità previste dalla normativa vigente e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive.
3. Fermo restando il principio della separazione dei poteri tra organi di direzione politica e organi di gestione, spetta al Segretario:
 - 1) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - 2) adottare nei confronti del personale i provvedimenti di mobilità esterna ai settori o aree in osservanza delle norme regolamentari e dei contratti ed irrogare la sanzione disciplinare della censura.
4. Inoltre Il Segretario del Consorzio:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e cura la redazione dei relativi verbali;
 - d) può rogare, se riveste la qualifica di Segretario comunale, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte per il combinato disposto dalla legge n.261 del 3 maggio 1966 e dall'art. 97, comma 4 lett. c del D. Lgs 267/2000;
 - h) Sono inoltre di competenza del Segretario le funzioni e le attribuzioni previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 23
Affidamento e incarico

1. Le funzioni di Segretario possono essere affidate ad un Segretario comunale che, se in servizio, dovrà essere prescelto tra quelli in servizio presso uno dei Comuni consorziati e dovrà essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 24
Direttore del Consorzio

1. La Direzione dell'Azienda speciale è affidata a persona in possesso di laurea in scienze forestali, ingegneria ed equipollenti.
2. La sua nomina avrà luogo secondo le norme previste nel Regolamento organico.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dal Regolamento organico secondo le norme previste per i dipendenti degli enti locali.

Art. 25
Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore tecnico del Consorzio è responsabile della gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli appartenenti pro-indiviso ai Comuni consorziati, sovrintende all'organizzazione del personale tecnico e di custodia.
2. Attua le direttive impartite dagli Organi politici.
3. Cura l'aggiornamento e l'assistenza tecnico-forestale ed agraria sul territorio consortile.
4. Coordina, su richiesta degli enti interessati e su disposizione del Consiglio di amministrazione, l'attività silvo-pastorale dei Comuni Consorziati.
5. Coadiuvava il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
6. Il Direttore tecnico deve attendere, oltre ai compiti di cui all'articolo 153 dei R.D. 16 marzo 1926, n. 1126, anche a quelli di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria, nell'ambito della circoscrizione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel senso che a lui spetta l'attuazione di tutte le deliberazioni di carattere tecnico adottate dal Consiglio di amministrazione.
7. Il Direttore tecnico, oltre a tenere costantemente aggiornato l'inventario dei beni gestiti dall'Azienda speciale, ai sensi dell'articolo 156 R.D. 16 marzo 1926, n. 1126, cura altresì la regolare compilazione e tenuta dei vari registri dai quali risultino le caratteristiche e lo svolgimento dei contratti e dei tagli, nonché delle migliorie apportate nei confronti del patrimonio silvo-pastorale.
8. Infine il Direttore tecnico deve mantenere stretti e costanti rapporti con gli Organi forestali ed agrari regionali, statali, comunitari e di enti locali della circoscrizione per l'esatta applicazione delle norme legislative regolamentari vigenti e per contribuire e partecipare a quelle iniziative che i detti Istituti promuoveranno a favore dell'economia della zona.

Art. 26
Incarichi a tempo determinato

1. Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla copertura dei posti di Segretario e Direttore, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2. Il contratto non può avere durata superiore a quella del Consiglio e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.
4. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché, salva la diversa disciplina del contratto, a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono disciplinate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, secondo principi di professionalità, di responsabilità ed in base a criteri di funzionalità, autonomia ed economicità di gestione coordinata.
2. I funzionari preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Consorzio in forma coordinata, secondo principi di imparzialità e trasparenza.
3. Spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che le leggi ed il presente statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente.
4. Abrogato.
5. Al personale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti dal CCRL personale del comparto unico – area enti locali.
6. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste dal relativo contratto collettivo.
7. Abrogato

Art. 28

Attribuzioni del personale ausiliario Abrogato

Art. 29

Funzionari tecnici

1. Il Consiglio di amministrazione potrà disporre che il Direttore tecnico sia coadiuvato, o in sua assenza sostituito, da funzionari tecnici
2. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico dei funzionari tecnici di cui al comma precedente saranno regolati secondo le norme previste dal contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali e le vigenti disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.

Art. 30

Piano Programma e bilancio di previsione

1. Il piano-programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del documento di indirizzo di cui all'art.10 comma 3 del presente Statuto, e contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nei settori:
 - a) della gestione del patrimonio silvo-pastorale con particolare riferimento alle utilizzazioni e alle migliorie.
 - b) Dell'incremento del patrimonio suddetto finalizzato al recupero della produttività legnosa e al raggiungimento dell'autosufficienza economico-finanziaria dell'azienda.
 - c) Degli interventi per lo sviluppo dell'economia montana.
 - d) Del programma pluriennale degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e delle modalità di finanziamento.
 - e) Della politica del personale per un'ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione.
 - f) Del raccordo dell'attività consorziale con la programmazione regionale.
 - g) Delle iniziative da concordare con i Comuni consorziati e con enti e privati con particolare riferimento all'associazionismo forestale.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della regione. Comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione predispose gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, nonché la relazione previsionale e programmatica. L'Assemblea del Consorzio approva il bilancio annuale e pluriennale – che non potrà chiudersi in deficit, nonché la relazione previsionale e programmatica nei termini di legge.

Al bilancio vanno allegati:

 - a) il programma degli investimenti da realizzare nell'esercizio con l'indicazione della spesa e della relativa copertura.
 - b) Il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente.
 - c) La tabella numerica del personale dipendente.
 - d) Il prospetto delle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.
 - e) La relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.
4. La gestione finanziaria deve essere unica. Sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate.

Tutte le entrate devono essere iscritte al lordo delle relative spese di riscossione; tutte le spese devono essere iscritte integralmente senza riduzione delle corrispondenti entrate.

Art. 31

Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il C.d.A. sulla base della relazione del Revisore dei conti delibera il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale redatto sulla base dello schema approvato dal Ministro del tesoro, corredato da una nota integrativa per la migliore comprensione dei dati in esso contenuti.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa da cui risulti, fra l'altro, la valutazione degli elementi della situazione patrimoniale, la determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti e la motivazione degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
3. Il conto consuntivo viene sottoposto all'Assemblea consorziale per l'approvazione entro il 30 maggio.

Art. 32

Utile di esercizio

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - 1) alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva.
 - 2) All'incremento del fondo rinnovo impianti.
 - 3) Al fondo di finanziamento degli investimenti.
2. L'eccedenza è versata ai Comuni consorziati in proporzione alla caratura di partecipazione.

Art. 33

Finanziamento investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda provvede nell'ordine:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con i contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati;
 - c) con la utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
 - d) con prestiti.
2. Nel caso di ricorso a prestiti, nei limiti di legge, l'azienda può rilasciare a favore dei mutuanti delegazioni sulle proprie entrate oppure garanzie reali sul patrimonio disponibile.
Le delegazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dal tesoriere.

Art. 34

Tesoreria

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria, che dev'essere concesso a un Istituto di credito, che ne sia abilitato. La concessione del servizio di tesoreria deve avvenire previo esperimento di gara ad evidenza pubblica e dev'essere approvato apposito analitico contratto, con annesso capitolato d'onori.
2. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario presso l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria esclusivamente per esigenze di elasticità di cassa

Art. 35

Contratti

1. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, locazioni o lavori che riguardino l'amministrazione del consorzio.

2. La stipulazione dei contratti dovrà esser preceduta da apposita determinazione, che dovrà indicare:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, come indicate dall'apposito regolamento previsto dall'articolo 36 dello statuto.

- 3 Tenuto conto dell'art.164 del regolamento 16.5.1926, n.1126, il C.d.A. sulla base dei programmi e indirizzi dell'Assemblea Consorziale, può deliberare l'esecuzione in economia diretta o per cottimi di lavorazione dei lavori di gestione, miglioramento e sistemazione del patrimonio quali in via esemplificativa taglio delle piante e allestimento dei prodotti; operazioni di coltura e governo dei boschi e dei terreni; costruzione e manutenzione delle strade e piste forestali; manutenzione dei fabbricati consorziali; impianto e coltivazione di vivai forestali.
L'esecuzione dei lavori suddetti può avvenire anche in nome e per conto dei Comuni Carnici consorziati delle amministrazioni frazionali di uso civico su delega e finanziamento degli enti stessi.
L'utilizzazione e la vendita dei prodotti boschivi può essere affidata per mezzo di mandato all'organismo regionale denominato "Borsa del legno"

Art. 36

Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Regolamento di contabilità del consorzio disciplina, in attuazione dei principi delineati nello statuto, le procedure contabili, nonché le scritture contabili prescritte dalle vigenti norme.
2. La disciplina dei contratti viene fissata in apposito Regolamento.

Art. 37

Organo di revisione

1. L'Assemblea elegge l'organo di revisione dei conti composto da un solo revisore e ne stabilisce il compenso.
2. Il revisore dovrà possedere i requisiti prescritti dalla legge.
3. Per quanto non previsto si applica la normativa di cui all'art. 235 del D.L.vo 267/2000;

Art. 38

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto che non siano in contrasto con la convenzione di cui all'art.31 del D.L.vo 267/2000, sono deliberate dall'Assemblea consorziale con lo stesso procedimento previsto per la approvazione dello Statuto.
2. Se le modificazioni sono sostanziali, cioè tali da comportare l'adeguamento della convenzione, dovrà essere osservata la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo Consorzio.
3. L'iniziativa per modificazioni alla convenzione può essere presa anche dall'Assemblea consorziale che, con deliberazione motivata, esprime la propria proposta ai Comuni consorziati.

Art. 39

Adeguamento e abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni norma o disposizione deliberata dagli organi del Consorzio prima dell'entrata in vigore del presente statuto, che risultasse anche in parte incompatibile o contrastante con lo stesso, si intende abrogata, salvo che lo statuto medesimo non fissi diversi tempi per la cessazione della loro efficacia.
2. Le norme e le disposizioni interne precedenti all'entrata in vigore del presente statuto, non suscettibili di abrogazione esplicita o implicita vanno interpretate alla luce del presente statuto.

Art. 40

Adozione dei regolamenti consorziali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono approvati i regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti.
2. Tutti gli altri regolamenti, espressamente richiamati dalla legge o dallo statuto, ovvero tuttora esistenti, vanno approvati o adeguati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti consorziali, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti, in quanto compatibili con i principi e le norme dettate dal presente statuto.

Art. 41

Norma transitoria.

- 1) In sede di prima applicazione delle modifiche apportate all'art. 9, ed entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione delle modifiche stesse, il Presidente può proporre all'Assemblea l'eventuale integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro il numero massimo di cui al medesimo art. 9, con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza relativa dei voti validamente espressi e delle quote.

Art. 42

Disposizione di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti del Consorzio, si applicano, per quanto compatibili, le norme di legge statali e regionali nella materia, nonché quelle concernenti i Comuni.

Art. 43

Ricostituzione del Consorzio ed entrata in vigore dello statuto

1. Come concordato nella convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati, della quale il presente statuto è parte integrante, il Consorzio si intende revisionato, attraverso la sua trasformazione, dal

trentesimo giorno successivo alla data della firma della convenzione medesima da parte dei legali rappresentanti degli enti aderenti.

2. Alla medesima data di cui al comma 1, entra in vigore il presente statuto, che viene trasmesso all'Amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le future modifiche statutarie sostanziali entreranno in vigore dalla data della firma del relativo atto aggiuntivo della convenzione originaria. Per modifiche sostanziali si intendono quelle atte ad aumentare l'onere di partecipazione degli Enti consorziati, ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 902/1986. Dette modifiche sostanziali, nonché quelle deliberate dall'Assemblea saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la convenzione o gli atti aggiuntivi, unicamente allo statuto o alle sue modificazioni, sono pubblicati all'Albo pretorio di ogni Comune consorziato e di quello del Consorzio, per la durata di giorni quindici. Il Segretario del Consorzio invia copia di tali atti alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali ed alla Prefettura di Udine.